

Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

Sintesi delle principali caratteristiche del CCNL "Revisori Legali, Tributaristi e Società di Revisione"

(sottoscritto tra INRL, LAPET, ANPIT e CIDEDEC con CISALTerziario - CISAL)

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione dell'En.Bi.C., di seguito anche denominata solo "Commissione Bilaterale", al fine di agevolare l'applicazione contrattuale per gli addetti ai lavori, ha predisposto la presente Sintesi delle principali caratteristiche del CCNL "Revisori Legali, Tributaristi e Società di Revisione" sottoscritto il 1° dicembre 2016 tra le Associazioni Datoriali INRL, LAPET, ANPIT e CIDEDEC con l'Organizzazione Sindacale CISALTerziario - CISAL.

A. Decorrenza e validità del CCNL (Art. 17 del CCNL)

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019, tanto per la parte economica quanto per la parte normativa.

B. PARTE RETRIBUTIVA

a. Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (Art. 167 del CCNL)

Le Parti nell'individuare gli importi da riconoscere al Lavoratore, sia per gli Impiegati sia per gli Operai, hanno assunto quale normale sistema di calcolo la c.d. *mensilizzazione*, fermo restando il diritto aziendale di optare per il calcolo delle retribuzioni con il sistema orario, purché, a parità di lavoro, sia garantita l'invarianza dei risultati economici complessivi.

Il trattamento economico è rappresentato dalla Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile, in sigla R.T.M.C.M., che comprende in un'unica voce lorda mensile le seguenti componenti, previste nel sistema contrattuale CISAL:

- i. la Componente Parametrica (*comprensiva anche dell'Indennità di Contingenza e dell'E.D.R.*);
- ii. l'Elemento Perequativo Mensile Regionale;
- iii. l'Indennità Contrattuale (*composta dalla Componente di Monetizzazione Mensile dei Permessi e dalla Componente di Mancata Contrattazione*);
- iv. Indennità Sostitutiva di Mensa.

La R.T.M.C.M. sarà erogata per 13 mensilità e sarà utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.

Nelle successive Tabelle si riporta la R.T.M.C.M. prevista dal CCNL nelle date indicate, che già tengono conto degli aumenti retributivi concordati tra le Parti.

Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

Tab. 1): Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile in vigore dal 1° gennaio 2017

Regione	Q	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Lombardia	2526	2215	2007	1802	1645	1537	1434	1350	1232
Liguria	2516	2207	2000	1796	1640	1532	1429	1346	1228
Trentino	2516	2207	2000	1796	1640	1533	1430	1346	1228
Lazio	2512	2204	1997	1794	1638	1531	1428	1345	1227
Toscana	2509	2201	1995	1792	1636	1530	1427	1344	1226
Emilia Romagna	2495	2189	1984	1782	1628	1522	1420	1338	1220
Friuli	2488	2183	1979	1777	1624	1519	1417	1335	1218
Valle d'Aosta e Umbria	2480	2176	1973	1772	1619	1515	1414	1332	1215
Piemonte	2472	2170	1968	1768	1615	1512	1411	1330	1213
Veneto	2448	2149	1949	1751	1601	1499	1399	1319	1202
Marche	2420	2125	1928	1732	1584	1484	1385	1306	1191
Abruzzo	2392	2101	1907	1713	1567	1469	1372	1294	1179
Sicilia	2393	2101	1907	1714	1568	1469	1372	1294	1180
Puglia	2388	2098	1904	1711	1565	1467	1371	1293	1178
Campania	2385	2095	1901	1709	1563	1466	1369	1292	1177
Sardegna	2382	2093	1900	1707	1562	1465	1368	1291	1177
Calabria	2349	2064	1875	1685	1543	1448	1353	1277	1163
Basilicata	2348	2063	1874	1684	1542	1447	1352	1277	1163
Molise	2347	2063	1873	1684	1542	1447	1352	1276	1163

Tab. 2): Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile in vigore dal 1° settembre 2017

Regione	Q	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Lombardia	2580	2265	2054	1845	1686	1577	1472	1387	1267
Liguria	2570	2256	2046	1839	1681	1572	1467	1383	1263
Trentino	2570	2256	2046	1839	1681	1572	1468	1383	1263
Lazio	2566	2253	2044	1837	1679	1570	1466	1382	1262
Toscana	2563	2251	2042	1835	1677	1569	1465	1381	1261
Emilia Romagna	2548	2238	2031	1825	1669	1562	1458	1375	1255
Friuli	2541	2232	2025	1821	1665	1558	1455	1372	1253
Valle d'Aosta e Umbria	2534	2226	2020	1816	1660	1554	1452	1369	1250
Piemonte	2526	2219	2014	1811	1656	1551	1449	1367	1248
Veneto	2502	2198	1996	1794	1642	1538	1437	1356	1237
Marche	2474	2174	1974	1775	1625	1523	1423	1343	1226
Abruzzo	2446	2150	1953	1756	1608	1508	1410	1331	1214
Sicilia	2446	2151	1953	1757	1609	1509	1410	1331	1215
Puglia	2442	2147	1950	1754	1606	1507	1409	1330	1213
Campania	2438	2144	1948	1752	1604	1505	1407	1329	1212
Sardegna	2436	2142	1946	1750	1603	1504	1406	1328	1212
Calabria	2403	2114	1921	1728	1584	1487	1391	1314	1198
Basilicata	2401	2112	1920	1727	1583	1487	1390	1313	1198
Molise	2401	2112	1919	1727	1583	1486	1390	1313	1198

Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

Tab. 3): Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile in vigore dal 1° marzo 2018

Regione	Q	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Lombardia	2613	2294	2080	1869	1707	1596	1490	1404	1282
Liguria	2604	2286	2073	1862	1702	1591	1485	1400	1278
Trentino	2603	2285	2073	1862	1702	1592	1486	1400	1278
Lazio	2600	2282	2070	1860	1700	1590	1484	1399	1277
Toscana	2597	2280	2068	1858	1698	1589	1483	1398	1276
Emilia Romagna	2582	2267	2057	1849	1690	1581	1476	1392	1270
Friuli	2575	2261	2052	1844	1686	1578	1473	1389	1268
Valle d'Aosta e Umbria	2567	2255	2046	1839	1681	1574	1470	1386	1265
Piemonte	2560	2249	2041	1834	1677	1571	1467	1383	1263
Veneto	2535	2228	2022	1818	1663	1558	1455	1372	1252
Marche	2508	2204	2001	1799	1646	1543	1441	1360	1241
Abruzzo	2480	2180	1979	1780	1629	1528	1428	1347	1229
Sicilia	2480	2180	1980	1780	1630	1528	1428	1348	1230
Puglia	2476	2176	1976	1777	1627	1526	1427	1347	1228
Campania	2472	2173	1974	1775	1625	1525	1425	1345	1227
Sardegna	2470	2171	1972	1774	1624	1524	1424	1345	1227
Calabria	2436	2143	1947	1752	1605	1507	1409	1331	1213
Basilicata	2435	2142	1946	1751	1604	1506	1408	1330	1213
Molise	2434	2141	1946	1750	1604	1506	1408	1330	1213

Tab. 4): Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile in vigore dal 1° settembre 2018

Regione	Q	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Lombardia	2667	2343	2126	1912	1748	1636	1528	1440	1317
Liguria	2657	2335	2119	1905	1743	1631	1523	1436	1313
Trentino	2657	2335	2119	1906	1743	1631	1524	1437	1313
Lazio	2653	2332	2116	1903	1741	1629	1522	1436	1312
Toscana	2650	2329	2114	1901	1739	1628	1521	1435	1311
Emilia Romagna	2636	2317	2103	1892	1731	1621	1514	1428	1305
Friuli	2629	2311	2098	1887	1727	1617	1511	1426	1303
Valle d'Aosta e Umbria	2621	2304	2092	1882	1722	1613	1508	1423	1300
Piemonte	2614	2298	2087	1878	1718	1610	1505	1420	1298
Veneto	2589	2277	2068	1861	1704	1597	1493	1409	1287
Marche	2561	2253	2047	1842	1687	1582	1479	1397	1276
Abruzzo	2533	2229	2025	1823	1670	1567	1466	1384	1264
Sicilia	2534	2229	2026	1823	1671	1568	1466	1385	1265
Puglia	2529	2226	2023	1821	1668	1566	1465	1383	1263
Campania	2526	2222	2020	1818	1666	1564	1463	1382	1262
Sardegna	2523	2221	2019	1817	1665	1563	1462	1382	1262
Calabria	2490	2192	1993	1795	1646	1546	1447	1368	1248
Basilicata	2489	2191	1992	1794	1645	1546	1446	1367	1248
Molise	2488	2190	1992	1793	1645	1545	1446	1367	1248

Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

b. Trattenute per mancata prestazione (Art. 169 del CCNL)

Le componenti della Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile previste dal Contratto sono riferite alle prestazioni di lavoro *effettivo*, per tale intendendosi quelle corrispondenti al sinallagma contrattuale: *prestazione lavorativa quale presupposto necessario alla retribuzione*. Perciò, eventuali eccezioni al sinallagma determineranno i seguenti trattamenti (*alternativi*):

- a) in caso di assenza retribuita o integrata dal Datore (*per malattia, infortunio, maternità, permessi retribuiti per studio, sindacali, ecc.*), lo Studio tratterà le corrispondenti quote orarie riferite all'Indennità Contrattuale e all'Indennità Sostitutiva di mensa, comprensive dei riflessi per le retribuzioni differite e il T.F.R., conformemente alla seguente tabella:

Tabella 5): Trattenuta oraria in caso di assenza retribuita o integrata dal Datore

Periodo	Totale Trattenuta Oraria
dall'1.01.2017	€ 1,40
dall'1.09.2017	€ 1,54
dall'1.09.2018	€ 1,69

N.B. Le assenze dovute a ferie, permessi/riposi compensativi conseguenti al lavoro straordinario o recuperi/rarefazioni della Banca delle Ore, essendo considerate "lavorate", non determineranno alcuna voce di trattenuta ai sensi del presente punto.

- b) le Parti, in ossequio al principio della corrispettività delle prestazioni (*prestazione lavorativa quale presupposto necessario alla retribuzione*) e dell'onnicomprendività della retribuzione nelle sue componenti (*diretta, differita, in natura, a partecipazione, a provvigione, ecc.*), coerentemente concordano che in caso di assenza o permesso non retribuito e di "mensilizzazione retributiva", si effettui la trattenuta dell'intera retribuzione afferente il tempo non lavorato (*diretta, differita e quota T.F.R.*), in modo da assicurare, all'atto della loro effettiva erogazione, la piena retribuzione per ferie e tredicesima, nonché per assicurare gli integrali accantonamenti del T.F.R.

Pertanto, in caso di assenza/permesso non retribuiti, lo Studio tratterà la corrispondente Retribuzione Oraria Individuale del Lavoratore, maggiorata del 24% (*per i predetti riflessi sulle retribuzioni differite e il T.F.R.*).

c. Aumenti periodici di anzianità (Art. 170 del CCNL)

Il Dipendente ha diritto a 10 (dieci) aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti "scatti".

Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d'assunzione o dal termine del periodo d'apprendistato.

Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL, sono determinati, per ciascun livello d'inquadramento, nelle misure indicate nella successiva Tabella 6).



Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

Tabella 6): Aumenti periodici di anzianità

<i>Livelli</i>	<i>Importo lordo del singolo scatto</i>
Quadro	€ 40,00
1°	€ 37,00
2°	€ 34,00
3°	€ 31,00
4°	€ 28,00
5°	€ 26,00
6° e Op. di Vendita di Categoria A	€ 24,00
7° e Op. di Vendita di Categoria B	€ 22,00
8°	€ 20,00

C. PARTE NORMATIVA**a. Classificazione del Personale (Art. 163 del CCNL)**

È prevista una Classificazione del Personale molto dettagliata e accurata, che comprende anche un articolato sistema di definizioni dei termini in essa utilizzati, al fine di rendere chiaro e univoco il testo contrattuale.

Sono previsti 8 (otto) livelli professionali, oltre al Quadro.

Nella successiva Tabella, si riporta la Sintesi sulla Classificazione del personale.

Tabella 7): Sintesi sulla Classificazione Professionale del Personale

Autonomie	Responsabilità	Competenze richieste	Titolo del livello	Livello e Parametro
Elevata ed Estesa: <ul style="list-style-type: none">▪ Rappresentativa▪ Gestionale▪ Organizzativa▪ Funzionale	Gestionali Estese	Autonome gestionali aziendali o intersettoriali, <u>con Rappresentanza</u>	Direttore di Studio o <u>d'importante Settore Aziendale</u>	Quadro Par. 225
Elevata ed Estesa: <ul style="list-style-type: none">▪ Gestionale▪ Organizzativa▪ Funzionale	Gestionali Estese	Autonome gestionali aziendali o intersettoriali, <u>senza Rappresentanza</u>	Direttore <u>d'importante Settore Aziendale</u>	<i>Impiegato Direttivo</i> 1° Par. 195
Estesa: <ul style="list-style-type: none">▪ Organizzativa▪ Funzionale	Elevate Gestionali	Elevate multisettoriali	<ul style="list-style-type: none">• Capo Servizio (<i>Responsabile di più Uffici</i>)• Capo Settore (<i>Responsabile di più Reparti</i>)	<i>Impiegato Direttivo</i> 2° Par. 175
<ul style="list-style-type: none">▪ Organizzativa▪ Funzionale	Gestionali Articolate	Elevate plurisettoriali	<ul style="list-style-type: none">• Capo Ufficio• Capo Reparto	3° Par. 155
Funzionale	Gestionali Semplici	Specialistiche plurisettoriali	Gestore con responsabilità del risultato (<i>dell'intero gruppo o squadra specialistica coordinata</i>)	4° Par. 140

Autonomie	Responsabilità	Competenze richieste	Titolo del livello	Livello e Parametro
Elevata Professionale	Elevata settoriale complessa e di Coordinamento organizzativo (<i>Professionale</i>)	Elevate specialistiche plurisettoriali	Impiegato di Elevato Concetto	4° Par. 140
			Lavoratore Altamente Specializzato	
Professionale	Elevata settoriale e di Coordinamento organizzativo (<i>Professionale</i>)	Specialistiche Settoriali	Impiegato di Concetto	5° Par. 130
			Lavoratore Specializzato	
Elevata Esecutiva	Autonoma Settoriale (<i>Professionale</i>)	Qualificate Settoriali	Impiegato Qualificato	6° Par. 120
			Lavoratore Qualificato	
Esecutiva	Ottempera disposizioni settoriali di carattere generale	Attuative complesse	Impiegato Elevato Ordine	7° Par. 112
			Lavoratore Comune Settoriale	
Esecutore	Ottempera semplici disposizioni puntuali o effettua lavori ripetitivi	Semplici e generiche	Impiegato d'Ordine	8° Par. 100
			Lavoratore Generico	

b. Malattia e Infortunio (Artt. 85, 130 e 131 del CCNL)

i. Comporto

- **Comporto per malattia non professionale e professionale (per sommatoria):**
 - Lavoratore non in prova, fino a 2 (due) anni di anzianità: 60 (sessanta) giorni solari, continuati o frazionati. Il biennio è computato fino all'inizio dell'ultimo episodio di malattia o infortunio non sul lavoro.
 - Oltre 2 (due) anni di anzianità: 90 (novanta) giorni solari, con l'incremento di 30 (trenta) giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, ma con il limite di 365 (trecentosessantacinque) giorni di prognosi complessiva.

Ai fini del comporto, si fa riferimento alle assenze per malattia intervenute nell'arco temporale (mobile) degli ultimi 5 (cinque) anni a ritroso, dalla data dell'inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso.
- **Comporto per infortunio (per Lavoratori non in prova):**
Fino a quando dura l'inabilità temporanea e, comunque, non oltre la data indicata nel certificato definitivo d'abilitazione alla ripresa del lavoro o nel certificato d'inabilità o inabilità permanente al lavoro.

Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

ii. Trattamento economico**• Retribuzione/Integrazione datoriale per malattia non professionale**

- Dal 1° al 3° giorno (cd. "Carenza"): solo per i primi 6 giorni cumulativi di carenza dell'ultimo anno solare, la retribuzione è pari al 50% della Retribuzione Individuale Giornaliera che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione delle quote orarie riferite all'Indennità Contrattuale e all'Indennità Sostitutiva di mensa, conformemente all'art. 169 del CCNL.
- Dal 4° al 180° giorno: integrazione aziendale pari al 20% della Retribuzione Individuale Giornaliera che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione delle quote orarie riferite all'Indennità Contrattuale e all'Indennità Sostitutiva di mensa, conformemente all'art. 169 del CCNL.
- Dal 181° giorno di prognosi intervenuta nell'anno solare, quindi con cessazione dell'Indennità INPS, fino al termine del periodo di conservazione del posto: un'indennità pari al 50% della Retribuzione Individuale Giornaliera che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione delle quote orarie riferite all'Indennità Contrattuale e all'Indennità Sostitutiva di mensa, conformemente all'art. 169 del CCNL, fermo restando che, in caso di ripresa dell'Indennità INPS (oltre 31/12), l'integrazione datoriale tornerà al 20%.
- **Per Apprendisti:** dal 4° al 120° giorno di prognosi, nei limiti del periodo di comporta (lo stesso dei lavoratori qualificati), è prevista un'integrazione datoriale del 20% della Retribuzione Individuale Giornaliera.

• Integrazione datoriale per infortunio e malattia professionale

- Il giorno dell'infortunio sarà retribuito come fosse stato regolarmente lavorato.
- Dal successivo 1° al 3° giorno: 60% della Retribuzione Individuale Giornaliera, che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione delle quote orarie riferite all'Indennità Contrattuale e all'Indennità Sostitutiva di mensa, conformemente all'art. 169 del CCNL.
- Dal 4° al 90° giorno: vi sarà un'integrazione pari al 25% della Retribuzione Individuale Giornaliera, che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione delle quote orarie riferite all'Indennità Contrattuale e all'Indennità Sostitutiva di mensa, conformemente all'art. 169 del CCNL.
- Dal 91° giorno: vi sarà un'integrazione pari al 10% della Retribuzione Individuale Giornaliera, che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione delle quote orarie riferite all'Indennità Contrattuale e all'Indennità Sostitutiva di mensa, conformemente all'art. 169 del CCNL.

c. Permessi (Artt. 121 e 122 del CCNL)

- i. **Permessi compensativi retribuiti per lavoro straordinario:** potranno essere goduti in gruppi di 4 (quattro) o 8 (otto) ore, per un limite complessivo pari al saldo del conto Permessi Individuali, corrispondente alle ore di straordinario con permesso compensativo effettuato dal Lavoratore.
- ii. **Permessi non retribuiti:** a domanda, potranno essere goduti gruppi di 4 (quattro) o 8 (otto) ore, per un limite complessivo di 48 (quarantotto) ore annuali (*ex permessi retribuiti ed ex festività*), già mensilmente retribuite pro quota.

Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

d. Flessibilità Orario di lavoro

Tabella 8): Sintesi delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale Oraria per il Lavoro Supplementare (Art. 31 del CCNL), cioè del lavoro prestato da un Tempo Parziale entro le 40 ore settimanali.

	a) Descrizione del Lavoro Supplementare	b) Maggiorazione per Supplementare Prolungato ¹			c) Maggiorazione per Supplementare Spezzato ²		
		Preavviso Normale ³	Richiesta Tempestiva ⁴	Richiesta Urgente ⁵	Preavviso Normale ³	Richiesta Tempestiva ⁴	Richiesta Urgente ⁵
A	Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale	25%	28%	31%	28%	31%	34%
B	Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale	27%	30%	33%	30%	33%	36%
C	In regime diurno in giorno di riposo	-	-	-	33%	36%	39%
D	In regime diurno in giorno festivo	-	-	-	35%	38%	41%
E	In regime notturno in giorno feriale	36%	39%	42%	39%	42%	45%
F	In regime notturno in giorno di riposo	-	-	-	39%	42%	45%
G	In regime notturno in giorno festivo	-	-	-	41%	44%	47%

Per il significato di lavoro "Prolungato", "Spezzato", con "Preavviso Normale", con "Richiesta Tempestiva" e con "Richiesta Urgente", si rinvia alle definizioni riportate al termine della Tabella 11).

Tabella 9): Sintesi delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale Oraria per il lavoro straordinario (Artt. 116 e 172 del CCNL), cioè il lavoro eccedente le 8 ore giornaliere e/o le 40 settimanali.

	a) Descrizione dello straordinario	b) Maggiorazione per Straordinario Prolungato ¹ nel Lavoro Discontinuo			c) Maggiorazione per Straordinario Spezzato ² nel Lavoro Discontinuo		
		Preavviso Normale ³	Richiesta Tempestiva ⁴	Richiesta Urgente ⁵	Preavviso Normale ³	Richiesta Tempestiva ⁴	Richiesta Urgente ⁵
A	Entro le 8 ore settimanali di straordinario	15%	18%	21%	18%	21%	24%
B	Oltre le 8 ore settimanali di straordinario	17%	20%	22%	20%	23%	26%
C	In regime diurno in giorno di riposo	-	-	-	23%	26%	29%
D	In regime diurno in giorno festivo	-	-	-	25%	28%	31%
E	In regime notturno in giorno feriale	23%	26%	29%	26%	29%	32%
F	In regime notturno in giorno di riposo	-	-	-	29%	32%	35%
G	In regime notturno in giorno festivo	-	-	-	31%	34%	37%

Per il significato di lavoro "Prolungato", "Spezzato", con "Preavviso Normale", con "Richiesta Tempestiva" e con "Richiesta Urgente", si rinvia alle definizioni riportate al termine della Tabella 11).

Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

Tabella 10): Sintesi delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale Oraria per il lavoro straordinario con permesso compensativo (Art. 173 del CCNL)

	a) Descrizione dello straordinario con permesso compensativo	b) Maggiorazione per Straordinario in Prolungato ¹ con permesso compensativo			c) Maggiorazione per Straordinario Spezzato ² con permesso compensativo		
		Preavviso Normale ³	Richiesta Tempestiva ⁴	Richiesta Urgente ⁵	Preavviso Normale ³	Richiesta Tempestiva ⁴	Richiesta Urgente ⁵
A	Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario normale di lavoro	3%	6%	9%	6%	9%	12%
B	Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario normale di lavoro	5%	8%	11%	8%	11%	14%
C	In regime diurno in giorno di riposo	-	-	-	11%	14%	17%
D	In regime diurno in giorno festivo	-	-	-	13%	16%	19%
E	In regime notturno in giorno feriale	11%	14%	17%	14%	17%	20%
F	In regime notturno in giorno di riposo	-	-	-	17%	20%	23%
G	In regime notturno in giorno festivo	-	-	-	19%	22%	25%

Per il significato di lavoro "Prolungato", "Spezzato", con "Preavviso Normale", con "Richiesta Tempestiva" e con "Richiesta Urgente", si rinvia alle definizioni riportate al termine della Tabella 11).

Tabella 11): Sintesi delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale Oraria per le intensificazioni dell'orario di lavoro (Art. 176 del CCNL)

	a) Descrizione dell'intensificazione	b) Maggiorazione per Intensificazione Prolungata ¹			c) Maggiorazione per Intensificazione Spezzata ²		
		Preavviso Normale ³	Richiesta Tempestiva ⁴	Richiesta Urgente ⁵	Preavviso Normale ³	Richiesta Tempestiva ⁴	Richiesta Urgente ⁵
A	Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell'orario normale di lavoro	3%	6%	9%	6%	9%	12%
B	Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell'orario normale di lavoro	5%	8%	11%	8%	11%	14%
C	In regime diurno in giorno di riposo	-	-	-	11%	14%	17%
D	In regime diurno in giorno festivo	-	-	-	13%	16%	19%
E	In regime notturno in giorno feriale	11%	14%	17%	14%	17%	20%
F	In regime notturno in giorno di riposo	-	-	-	17%	20%	23%
G	In regime notturno in giorno festivo	-	-	-	19%	22%	25%

Definizioni in materia di Flessibilità d'orario (Art. 24 del CCNL)

1. Per "**Prolungato**" s'intende la prestazione lavorativa richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
2. Per "**Spezzato**" s'intende la prestazione lavorativa richiesta con collocazione non adiacente all'orario ordinario di lavoro.




Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

3. Per "**Preavviso Normale**" s'intende la prestazione lavorativa richiesta con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi. Tale preavviso, salvo i casi di documentata forza maggiore, rende obbligatoria la prestazione.
4. Per "**Richiesta Tempestiva**" s'intende la prestazione lavorativa richiesta con un preavviso di 2 o 3 giorni lavorativi. Normalmente, la prestazione richiesta con tale preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.
5. Per "**Richiesta Urgente**" s'intende la prestazione lavorativa richiesta con un preavviso inferiore a 2 giorni lavorativi. Normalmente (cioè, salvo i casi di documentata ed imprevedibile emergenza), la prestazione richiesta con tale ridotto preavviso, necessita di accordo del Lavoratore.

Tabella 12): Sintesi delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale Oraria per ore ordinarie lavorate in turni periodici (Art. 178 del CCNL)

	Descrizione del turno	Maggiorazione nel "5 + 2"	Maggiorazione nel "6 + 1"
A	Notturmo feriale	11%	11%
B	Diurno festivo	-	10%
C	Notturmo di sabato	-	14%
D	Notturmo festivo	-	16%

e. Reperibilità

Per l'Istituto della Reperibilità, si rinvia all'Art. 183 del CCNL.

A titolo di sintesi, di seguito si riporta soltanto l'Indennità di Reperibilità nelle varie articolazioni previste contrattualmente.

Tabella 13): Indennità di Reperibilità (Art. 183 del CCNL)

Livello	16 ore in Giorno Feriale	24 ore in Giorno di Riposo aggiuntivo	12 ore in Giorno Festivo o Riposo Settimanale	24 ore in Giorno Festivo o Riposo Settimanale
Q°	€ 14,65	€ 21,97	€ 21,97	€ 52,18
1°	€ 12,65	€ 18,98	€ 18,98	€ 45,08
2°	€ 10,99	€ 16,48	€ 16,48	€ 39,14
3°	€ 9,66	€ 14,48	€ 14,48	€ 34,40
4°	€ 8,99	€ 13,48	€ 13,48	€ 32,02
5°	€ 8,32	€ 12,49	€ 12,49	€ 29,66
6°	€ 7,66	€ 11,49	€ 11,49	€ 27,28
7°	€ 7,19	€ 10,79	€ 10,79	€ 25,62
8°	€ 6,66	€ 9,99	€ 9,99	€ 23,72

Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

D. TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Sono state contrattualmente previste diverse tipologie contrattuali (*Lavoro a tempo parziale; a tempo determinato; Telelavoro; Lavoro Intermittente; Contratto di Somministrazione; Apprendistato Professionalizzante; Condizioni d'Ingresso; Mobilità Verticale; Contratti di lavoro espansivi e Difensivi e Solidarietà Contrattuale Difensiva*) in conformità alla normativa vigente.

Per le specifiche previsioni, si rinvia ai Titoli XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX del CCNL.

E. IMPONIBILE PREVIDENZIALE (Art. 236 del CCNL)

Tenuto conto che il CCNL "*Revisori Legali, Tributaristi e Società di Revisione*" è "*maggiormente rappresentativo*" e che le retribuzioni ivi previste saranno normalmente integrate da ulteriori importi economici previsti dalla Contrattazione di Secondo Livello aziendale o, eccezionalmente, territoriale, anche in considerazione delle attuali previsioni legali in materia di imponibile previdenziale, le Parti assumono le seguenti retribuzioni convenzionali (in Tabella 14), ai fini dell'individuazione del minimale imponibile contrattuale nel rapporto a tempo pieno e in un mese integralmente lavorato per un Lavoratore di 7° o di 8° livello.

Resta inteso che retribuzioni superiori dovute al Lavoratore saranno, ovviamente, integralmente soggette alla contribuzione previdenziale.

Tabella 14): Minimale Imponibile Contrattuale

Periodo	Dal 1° gennaio 2017	Dal 1° marzo 2017	Dal 1° settembre 2017
Importo	€ 1.280,00	€ 1.300,00	€ 1.320,00

F. ENTE BILATERALE di CATEGORIA (EN.BI.C.)**i. Contribuzione (Art. 144 del CCNL)**

I contributi a copertura delle previste prestazioni sanitarie, assicurative vita e per il finanziamento degli Organismi Contrattuali Bilaterali, dovranno essere corrisposti mensilmente, tramite F24 e con codice causale "ENBC", unitamente alla distinta con i riferimenti dell'Azienda e i nominativi dei Dipendenti assicurati, conformemente al modello e alle procedure scaricabili dal sito www.enbic.it.

Si riportano i contributi dovuti all'ENBIC.



Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

Tabella 15): Contributi ENBIC per Lavoratori con rapporto di lavoro superiore a 12 mesi, ivi compresi gli Apprendisti, a tempo pieno o parziale di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili o 532 ore annuali *

Descrizione	Contributo mensile	Contributo annuo
Totale contributi mensili/ annuali dovuti all'En.Bi.C.:	€ 26,50	€ 318,00
A. di cui per "Gestione Ordinaria": <i>Tale contributo garantisce il funzionamento dell'Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull'Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l'efficienza e l'efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti.</i>		
• Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore (comprensivo del contributo annuo a favore dell'Associazione Datoriale sottoscrittrice pari ad € 36,00):	€ 7,50	€ 90,00
• Carico per il Lavoratore:	€ 1,50	€ 18,00
B. di cui per "Gestione Speciale": <i>Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del lavoratore ad usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario) e Assicurative, secondo il Regolamento adottato dall'En.Bi.C.</i>		
• Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore:	€ 16,50	€ 198,00
• Carico per il Lavoratore:	€ 1,00	€ 12,00

Tabella 16) Contributi ENBIC per Quadri con rapporto di lavoro superiore a 12 mesi, a tempo pieno o parziale di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili o 532 ore annuali *

Descrizione	Contributo mensile	Contributo annuo
Totale contributi mensili/ annuali dovuti all'En.Bi.C.:	€ 51,67	€ 620,00
A. di cui per "Gestione Ordinaria": <i>Tale contributo garantisce il funzionamento dell'Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull'Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l'efficienza e l'efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti.</i>		
• Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore (comprensivo del contributo annuo a favore dell'Associazione Datoriale sottoscrittrice pari ad € 36,00):	€ 7,50	€ 90,00
• Carico per il Lavoratore:	€ 1,50	€ 18,00
B. di cui per "Gestione Speciale": <i>Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del lavoratore ad usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario) e Assicurative, secondo il Regolamento adottato dall'En.Bi.C.</i>		
• Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore:	€ 41,67	€ 500,00
• Carico per il Lavoratore:	€ 1,00	€ 12,00

* In caso di lavoro a Tempo Parziale inferiore alle 16/64/532 ore settimanali/mensili/annuali, al Lavoratore dovrà essere corrisposto l'Elemento Perequativo Sostitutivo, proporzionato all'orario di lavoro svolto.




Roma, 2 febbraio 2017 - Prot. 31/2017.

Tabella 17) Contributi ENBIC per Lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi, ivi compresi i Quadri, sia a tempo pieno che a tempo parziale

Descrizione	Contributo mensile	Contributo annuo
Totale contributi mensili/ annuali dovuti alla "Gestione Ordinaria":	€ 6,00	€ 72,00
Tale contributo garantisce il funzionamento dell'Ente; la pratica realizzazione e funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull'Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l'efficienza e l'efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti.		
• di cui a carico del Datore, per ciascun Lavoratore:	€ 4,50	€ 54,00
• di cui a carico del Lavoratore:	€ 1,50	€ 18,00

ii. Elemento Perequativo Sostitutivo per i Dipendenti con contratti di durata inferiore ai 12 mesi (Art. 145 del CCNL)

Per tutti i Lavoratori assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12 mesi, ai quali quindi non competono le prestazioni della "Gestione Speciale" dell'En.Bi.C., sarà corrisposto un **Elemento Perequativo Sostitutivo pari ad € 38,00 (Euro trentotto/00) mensili per 12 mensilità**, che non sarà utile nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima, ferie, permessi) e del T.F.R.

G. RINVIO AL CCNL

Per tutto quanto nella presente non riportato, o riportato parzialmente, si rinvia al testo del CCNL pubblicato nel sito dell'Ente Bilaterale (www.enbic.it) e alle Interpretazioni Contrattuali ivi pubblicate.

Le Parti Contrattuali hanno confermato che sarà predisposta la stampa ufficiale del CCNL, degli Allegati e della Sintesi Contrattuale, già integrata dalle Interpretazioni Contrattuali pubblicate.


Si conferma che la presente Commissione Bilaterale è a disposizione degli iscritti per i casi di attivazione dell'iter di Allineamento Retributivo.

H. PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE SINTESI

La presente Sintesi sarà pubblicata nei siti istituzionali delle Parti sottoscrittrici e dell'Ente Bilaterale (www.enbic.it).

Roma, 2 febbraio 2017.

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Datoriale
(Franco Ravazzolo)Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)